



TAR PIEMONTE, Sez. 2^a - 6 marzo 2012, n. 318

N. 00318/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00301/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 301 del 2008, proposto da:

L.A.C. - Lega Per Abolizione della Caccia, in persona del legale rappresentante p.t., R. V., in qualità di coordinatrice Pro Natura Vercellese e G. R., in qualità di delegato della Sezione LIPU di Biella e Vercelli, rappresentati e difesi dall'avv. A. F., con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via S., 35;

contro

Comune di L.;

per l'annullamento



dell'ordinanza n. 13/2007 del Sindaco di L., emessa il 29 novembre 2007, con la quale viene disposto il "prelievo mensile di 200 piccioni sul territorio comunale di L. per la durata complessiva di sei mesi"

nonchè ed in ogni caso

di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e comunque connessi alla predetta ordinanza.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2012 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 29.01.2008 la L.A.C. - Lega per l'abolizione della caccia, la sig.ra R. V., coordinatrice Pro Natura Vercellese ed il sig. G. R., delegato della Sezione LIPU di Biella e Vercelli, hanno chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell'efficacia, l'ordinanza n. 13/2007 con la quale, il 29.11.2007, il Sindaco del Comune di L. aveva disposto il "prelievo mensile di 200 piccioni sul territorio di L. per la durata complessiva di sei mesi".

A sostegno della loro domanda i ricorrenti hanno dedotto 1) violazione di legge, violazione dell'art. 3 T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. n. 1265/1934, dell'art. 32 della l.n. 833/1978, dell'art. 50 T.U.E.L. n. 267/2000 e dell'art. 1 L. R. n. 30/1982; violazione degli artt. 1 e 19 l.n. 157/1992 e dell'art. 55 L.R. n. 70/1996, eccesso di potere; 2) violazione di legge, violazione del D.P.R. n. 320/1954, assoluta carenza di istruttoria, eccesso di potere; 3) violazione degli artt. 7, 8 e 9 l.n. 241/1990, violazione dell'art. 97 Cost., vizi di forma.



Con ordinanza n. 309/2008 del 12.04.2008 il Collegio, ritenendo il ricorso assistito da apprezzabili elementi di *fumus boni iuris*, ha accolto l'istanza cautelare.

All'udienza pubblica del 25.01.2012 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.


DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti, legali rappresentanti di associazioni ambientaliste contrarie alla caccia e volte alla protezione della natura ed, in particolare, degli uccelli, hanno lamentato, in primo luogo, l'illegittimità del provvedimento impugnato per la mancanza dei presupposti di urgenza, necessità ed eccezionalità del pericolo prescritti dalla legge per l'adozione da parte del Sindaco delle ordinanze contingibili ed urgenti "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" (cfr. art. 50 d.lgs. n. 267/2000), nonché per assoluto difetto di istruttoria.

Tali censure sono fondate e meritevoli di accoglimento: da un lato l'ordinanza in questione, al di là della generica enunciazione dei rischi igienico-sanitari in astratto connessi all'esistenza nel territorio di vaste colonie di piccioni e dei numerosi danni da sempre ricollegabili alla presenza di grandi quantità di questi volatili, non indica, infatti, in alcun modo le ragioni di imprevedibilità ed eccezionalità del pericolo (cfr. TAR Piemonte, Sez. II, 16.01.2006 n. 88; TAR Toscana, Sez. II, 2.12.2009 n. 2584) tali da giustificare il ricorso allo strumento degli artt. 50 e 54 TUEL.

Come sottolineato dalla costante giurisprudenza amministrativa, invece, "il potere del Sindaco di emanare ordinanze contingibili ed urgenti presuppone, oltre all'esistenza ed indicazione, nel provvedimento gravato, di una situazione di pericolo, quale ragionevole probabilità che accada un evento dannoso ove la P.A. non intervenga prontamente, anche (o meglio, soprattutto) la necessità di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni di carattere eccezionale ed imprevedibile, cui sia impossibile fare fronte con gli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento. Pertanto, ai sensi degli artt. 50 e 54 T.U.E.L., per giustificare il ricorso allo strumento ordinatorio, il collegamento con le esigenze di protezione dell'igiene e della salute pubblica costituisce presupposto necessario ma non sufficiente, se non sussistano gli ulteriori particolari requisiti di urgenza" (cfr. TAR Toscana n. 2584/09 cit.).

Dall'altro lato, in special modo, come, del resto, già evidenziato dal Collegio nella pronuncia cautelare di accoglimento della sospensiva, "l'ordinanza impugnata contiene delle affermazioni del tutto apodittiche in relazione all'esistenza dei presupposti della sua emanazione, perché non supportate da alcuna istruttoria, in violazione, tra l'altro, delle <<linee guida per la gestione del colombo in città>> adottate dalla Regione



Piemonte - Direzione Sanità Pubblica - Settore Sanità animale ed igiene degli allevamenti in data giugno 2006".

La grave carenza di attività di indagine precedente l'adozione di misure così incisive quali l'abbattimento di 200 piccioni al mese per sei mesi (che, come tali, avrebbero dovuto essere assunte solo come extrema ratio) emerge, in verità, sia dalla mancanza nel provvedimento impugnato di qualsiasi riferimento o rinvio a verbali di accertamenti espletati dalla competente ASL per rilevare l'effettiva presenza nella colonia di volatili di focolai di infezioni, sia dal conferimento solamente "a posteriori" "delle conseguenti indagini di carattere sanitario sugli animali abbattuti ... (al) Servizio Veterinario dell'ASL n. 7 di Settimo Torinese", sia, infine, in modo assai significativo, da quanto dichiarato dallo stesso Comune di L. in risposta all'ordinanza istruttoria del Tribunale circa l'inesistenza di "atti precedenti all'emissione dell'ordinanza".

Alla luce delle argomentazioni che precedono il ricorso deve essere, dunque, accolto con annullamento dell'atto impugnato per violazione di legge e difetto di istruttoria e con assorbimento di ogni altra doglianza.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando,

- accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla il provvedimento impugnato;

- condanna il Comune di L., in persona del Sindaco p.t., alla rifusione, in favore dei ricorrenti delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2000,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.



Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Ofelia Fratamico, Referendario, Estensore

Manuela Sinigoi, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/03/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)